



## COMUNE DI FUCECCHIO

*Città Metropolitana di Firenze*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

*Deliberazione N. 91 del 30 dicembre 2019*

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ALIQUOTE ED ESENZIONI ANNO 2020**

**Settore:** Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

**Servizio:** Servizio Gestione Entrate

**Tipo Atto:** Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2019 il giorno 30 dicembre 2019 del mese di Dicembre alle ore 15:25 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco		A
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene		A
Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo		A

Consiglieri assegnati n. **17**

Presenti n. **14**

Assenti n. **3**

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Castaldo Raffaella, Costante Rossella, Testai Simone.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che costituiscono entrate di parte corrente anche quelle derivanti dall'addizionale comunale all'Imposta sul reddito, istituita con D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto *“istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, dell legge 16 giugno 1998, n. 191”*;

RICHIAMATO il suddetto decreto, in cui in particolare all'art 1:

- comma 2 è stabilito che *“Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo (...)”*;
- comma 3 è precisato che *“i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali”*;
- comma 3 bis è precisato, altresì, che *“con medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”*
- comma 4 è definito che *“L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.”*

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'esercizio della potestà regolamentare ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, art. 42;

RICORDATO che il Comune di Fucecchio ha istituito un'aliquota unica di compartecipazione all'addizionale Irpef con deliberazione di C. C. n. 12 del 26/02/1999 fissandone la misura nello 0,2%, e che successivamente, con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 31 del 14.03.2000 è stata portata allo 0,3%, misura riconfermata fino all'anno 2006;
- n. 13 del 07.03.2007 è stata aumentata fino allo 0,55% e tale è rimasta, invariata, anche per i successivi anni fino al 2012;

RICORDATO, altresì, che dall'anno 2013 il Comune di Fucecchio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.07.2013, ha abbandonato la politica tributaria in materia di addizionale Irpef caratterizzata dalla applicazione di una aliquota unica, introducendo un'aliquota differenziata per scaglioni di reddito e utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, ferma restando la soglia di esenzione per i redditi complessivi ai fini Irpef di importo fino ad € 11.000,00:

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 settembre 2014 con cui è stata variata la soglia di esenzione da € 11.000,00 ad € 14.000,00 e che tale manovra è stata oggetto di modifica regolamentare;

DATO ATTO che:

- è volontà dell'Ente mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, migliorandone ove possibile anche la qualità, tenuto conto del contesto di diffusa crisi economica e di difficoltà per le famiglie caratterizzante questi ultimi anni;
- nell'ottica di cui sopra ed ai fini del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio di previsione 2020, nonché triennale 2020-2022, si rende necessario incrementare le entrate correnti, effettuando una manovra finanziaria a carico dell'addizionale sull'IRPEF, il cui quadro tariffario complessivo è immutato dal 2014;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, intervenire sulle aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito, definendone il nuovo quadro tariffario come di seguito precisato:

- aliquota unica pari allo 0,80%
- conferma della soglia di esenzione per i redditi complessivi ai fini IRPEF di importo fino ad €. 14.000,00

TENUTO CONTO della proposta effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 282 del 29 novembre 2019, con cui si invita questo Organo ad effettuare una manovra finanziaria, come sopra riportato al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, con particolare riferimento alla parte corrente;

PRECISATO che i termini di approvazione del bilancio sono fissati da:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

PRECISATO, inoltre, che la nuova disciplina in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, è stata:

- introdotta dall'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58, di cui si riporta il testo per le parti qui di interesse:

*1. All' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 15 è sostituito dal seguente:*

*«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo*

*periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;*

*(...)*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

- *precisata dalla Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ad oggetto “Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”, la quale nel precisare le finalità del citato intervento normativo, specifica che “la principale novità recata dal citato art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019 risiede nell’attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa in commento, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l’addizionale comunale all’IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali. L’attuale estensione alla generalità dei tributi di competenza dei comuni del sistema di pubblicità costitutiva delle deliberazioni basato sulla pubblicazione nel sito internet in questione – che viene eseguita dal Ministero dell’economia e delle finanze (d’ora in avanti, per brevità, anche MEF) in esito alla trasmissione degli atti da parte dell’ente locale – rappresenta, dunque, un passaggio fondamentale nell’ambito del percorso di realizzazione di una banca dati completa delle deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione. Tale banca dati consente ai contribuenti, ai sostituti d’imposta, ai centri di assistenza fiscale e agli altri intermediari, da un lato, di disporre di un unico punto di accesso al complesso delle informazioni necessarie per l’applicazione di ogni singolo tributo in ciascun comune, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle amministrazioni comunali e, dall’altro, di individuare con certezza le aliquote o le tariffe e le norme regolamentari sulla cui base deve essere calcolato l’importo dovuto per un determinato anno. Restano, infatti, inapplicabili gli atti che, ancorché approvati dall’ente locale e pubblicati all’albo pretorio istituzionale, non siano stati altresì pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro i termini stabiliti dalla legge. Al riguardo, giova peraltro precisare che la pubblicazione dell’atto sul sito internet ministeriale in discorso, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l’anno di riferimento. A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno medesimo, è altresì necessario – in applicazione dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – che l’atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.”*

DATO ATTO, come precisato dalla suddetta Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, che relativamente all'addizionale sull'IRPEF, i termini entro cui deve essere effettuata la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e la successiva pubblicazione sul portale restano fissati dall'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale dispone che *“le deliberazioni di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce”*;

RAVVISATA, per quanto sopra, l'urgenza di adottare le nuove aliquote e soglia di esenzione relativa all'applicazione dell'Addizionale sull'IRPEF entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

ACQUISITO il parere n. 51 del 5.12.2019 da parte dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa *“Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”* all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa *“Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”* all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere positivo in data 19.12.2019 da parte della I Commissione Consiliare, denominata *“Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi”*;

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore Affari Generali, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	

Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuiti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
17	-	12	5 (Testai, Ramello, Porciani, Pilastrini e Cordone)

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate, di approvare a copertura dell'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione, la manovra tributaria relativa all'Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020, meglio descritta ai punti seguenti.

1. di confermare la soglia di esenzione per i redditi complessivi ai fini IRPEF di importo fino ad euro 14.000,00, come disposto dall'attuale regolamento comunale in materia, la cui ultima modifica è stata adottata con deliberazione di questo organo in data 29 settembre 2014 n. 56;
2. di variare le aliquote di compartecipazione all'IRPEF riportate nel suddetto regolamento, abbandonando la politica di diversificazione delle aliquote in base al reddito e adottando una aliquota unica pari allo 0,80%;
3. di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto 2, la manovra qui adottata è recepita come modifica al regolamento comunale in materia, in approvazione da parte di questo organo entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione,
4. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
  - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
  - adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
5. di ricordare che la presente deliberazione:
  - acquista *efficacia* dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;
  - con *effetto* dal 1 gennaio 2020 in quanto approvata nei termini dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e trasmessa dall'ente mediante inserimento nel Portale e pubblicata entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

6. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A e B);
7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato A e B);

### **INDI IL CONSIGLIO COMUNALE**

ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare la manovra finanziaria, qui in esame, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, affinché la stessa possa operare per l'anno 2020, con successiva votazione e con resi nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

<b>Presenti</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Votanti</b>	
		<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>
17	-	12	5 (Testai, Ramello, Porciani, Pilastri e Cordone)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
Marco Padovani

**Il Segretario Generale**  
Simone Cucinotta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.*